



COMUNICATO UFFICIALE N.325/C
DEL 12 MAGGIO 2006

325/1002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 12 Maggio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D'ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 E DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato

- a Francesco D'Angelo, amministratore unico e legale rappresentante della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., la violazione dell'art.7 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.89 delle N.O.I.F. e Comunicato Ufficiale n.189/A del 15/3/2005, avendo la CO.VI.SOC.C accertato in data 24/10/2005 che i valori dei parametri PA e PD non erano conformi a quelli comunicati dalla società ma, rispettivamente, di meno -0,20 il PA e -0,517 il PD il che portava ad una carenza patrimoniale di euro 574.954,00 anziché di euro 360.526,00 determinata in base ai parametri dichiarati, carenza quest'ultima che era stata interamente ripianata. Con tale operato illegittimo riusciva ad ottenere l'iscrizione della società al Campionato attualmente in corso;

- alla società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all'art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio amministratore unico.

Con memoria pervenuta il 4 maggio 2006 i difensori degli incolpati hanno chiesto:

- 1) in via preliminare la declaratoria di improcedibilità del deferimento in oggetto per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 37, comma 3, C.G.S.;
- 2) nel merito, il proscioglimento della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. e del suo legale rappresentante D'Angelo Francesco da qualunque addebito;

3) in mero subordine l'applicazione della sanzione minima prevista dall'ordinamento.

Nella riunione del 5 maggio 2006 la Commissione Disciplinare, accogliendo l'eccezione preliminare, ha rinviato il giudizio alla riunione del 12 maggio 2006.

All'odierna riunione la Commissione in composizione parzialmente diversa, fatta propria l'ordinanza emessa nell'udienza precedente e prende atto:

- delle conclusioni formulate dal Procuratore Federale avv. Federico Bagattini che richiede il riconoscimento di responsabilità e la sanzione di un anno di inibizione per l'amministratore unico Francesco D'Angelo e la penalizzazione di sei punti in classifica per la società Nocerina;

- della conclusioni dei difensori della società incolpata e del suo legale rappresentante avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone che hanno concluso ribadendo le richieste inserite nella memoria difensiva.

Procedendo alle valutazioni di merito, la Commissione ha tratto il convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo addebitato alla società Nocerina.

Appare opportuno inquadrare la natura delle disposizioni federali previste nel C.U. n. 189/A del 15/3/2005: è indubitabile che la volontà del legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della CO.VI.SO.C. in sede di verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e disarticolata di una sorta di bilancio di previsione.

Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati contabili stessi, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito contestato, e ciò a conferma di quanto già deliberato in casi analoghi da questa Commissione (vedansi C.U. n.322/C del 20/4/2005, C.U. n.327/C del 22/4/2005, C.U. n.80/C del 25/10/2005).

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere Francesco D'Angelo, amministratore unico della società Nocerina, per non aver commesso il fatto e la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. perché il fatto non sussiste.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI AD UMBERTO MASTELLARINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO E DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.-.

Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva contestato:

- a Mastellarini Umberto, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., la violazione dell'art. 7 comma 3° C.G.S. in relazione all'art. 89 N.O.I.F. e Comunicato Ufficiale n.

189/A del 15.3.2005, per aver prelevato dalla cassa sociale l'importo di euro 538.000,00 versato tre giorni prima allo scopo di ripianare la carenza patrimoniale rilevata dalla CO.VI.SO.C. impeditiva dell'iscrizione al campionato;

- alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all'art. 2 comma 4° C.G.S. per l'addebito contestato al proprio presidente.

I soggetti deferiti facevano pervenire nei termini memorie difensive nelle quali, preliminarmente alla confutazione del merito, eccepivano l'inammissibilità del deferimento per mancato rispetto del termine di comparizione fissato dall'art. 37 comma 3° C.G.S.-.

Alla riunione del 5 maggio 2006 comparivano il rappresentante della Procura Federale nonché i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali ultimi riproponevano l'eccezione di improcedibilità già avanzata negli scritti: sulla opposizione del rappresentante della Procura Federale, la Commissione si riservava di decidere.

Con successivo provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 316/C del 6 maggio 2006, la Commissione accoglieva l'eccezione ritenendo non rispettato il termine ex art. 37 comma 3° C.G.S. dal momento che il deferimento era stato comunicato agli interessati in data anteriore all'emanazione del provvedimento federale che aveva disposto l'abbreviazione dei termini sino a 5 giorni: ordinava nuova convocazione per il dibattimento.

In data 8 maggio 2006 i difensori del presidente Mastellarini facevano pervenire memoria integrativa nella quale ribadivano che tutta l'operazione contabile de qua era immune da censure disciplinari avendo avuto come scopo solo il raggiungimento di obiettivi di discrezionalità imprenditoriale.

All'odierna riunione comparivano nuovamente tutti i soggetti interessati, fra i quali il curatore della società nel frattempo fallita, che svolgevano oralmente le loro argomentazioni.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità degli incolpati, con irrogazione della sanzione della inibizione per anni uno al presidente Mastellarini e della penalizzazione di 4 punti in classifica per la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.

I deferiti e i di loro difensori sostenevano l'inesistenza di violazioni regolamentari chiedendo il proscioglimento da ogni addebito: in subordine, il difensore della società Sambenedettese chiedeva la dichiarazione di improcedibilità del deferimento per diversità della contestazione, con restituzione degli atti alla Procura Federale; in ulteriore subordine che venisse riconosciuta la responsabilità diretta per la sola violazione dell'art. 1 C.G.S. con irrogazione della sanzione minima prevista.

La materialità dei fatti oggetto dell'incolpazione è pienamente provata.

Risulta infatti dai documenti acquisiti dalla Procura Federale che la società Sambenedettese, al fine di soddisfare i requisiti economici stabiliti dal Consiglio Federale per l'iscrizione ai campionati, effettuò, oltre l'aumento formale di capitale per euro 339.429,00, come da delibera del 10/3/2005, anche un versamento di euro 538.000,00 in conto aumento di capitale irreversibile, inviandone formale comunicazione in data 5 luglio 2005: peraltro,

gli ispettori della CO.VI.SO.C. accertarono che l'intera somma ultima indicata era stata prelevata dalle casse sociali il successivo 8 luglio 2005.

Tutto questo è stato riconosciuto come corrispondente al vero anche negli scritti difensivi dei deferiti nei quali viene però contestata ogni sostanziale illegittimità dell'operato dei responsabili della società.

Nella memoria nell'interesse del presidente Mastellarini, veniva sottolineato che rispetto alle rilevazioni della CO.VI.SO.C. era intervenuto un incremento patrimoniale di euro 450.000,00 dovuto agli incassi per i play-off, talchè il deficit si era sensibilmente ridotto e, comunque, la Sambenedettese aveva correttamente fatto fronte a tutti i suoi impegni. Così, effettuato il versamento in ossequio alle regole federali, non v'era poi stato bisogno di mantenere una liquidità tanto elevata e il danaro era stato prelevato per le esigenze di gestione aziendale. Non v'era stata, quindi, alcuna modifica di documenti né alcun comportamento surrettizio della società.

Analoghe considerazioni erano svolte nella memoria difensiva della Sambenedettese nella quale era ancor più chiaramente evidenziato che nessuna falsificazione documentale prevista dall'art. 7 comma 3° C.G.S. era stata compiuta, poiché tutta l'operazione si era svolta in modo formalmente e sostanzialmente corretto. Richiamava precedente giurisprudenza di questa Commissione (U.S. Ragusa S.r.l. in C.U. 8/C del 24.8.2005) nella quale era stata affermato il medesimo principio e, in subordine e a tutto concedere, ipotizzava la violazione dell'art. 1 C.G.S., così come ritenuto nella delibera appena citata.

Infine, anche la memoria pervenuta in data 8 maggio 2006, riconosciuti i fatti, sosteneva che la regolare e manifesta utilizzazione della liquidità creatasi con il versamento sociale non era sindacabile in sede di responsabilità disciplinare sportiva, attenendo solo alle scelte discrezionali economico-aziendali dell'imprenditore.

Puntualizzata e accertata in fatto la situazione, la Commissione ritiene di ribadire i principi affermati nella sua precedente decisione richiamata anche dalla società incolpata.

Invero l'articolo 7 comma 3 C.G.S. sanziona l'iscrizione al Campionato mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi, senza ulteriori ampliamenti, Ciò significa che l'articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative disposizioni attuative degli Organi Federali – non costituiscono norme integratrici delle fattispecie disciplinare ex art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la loro violazione non può essere riportata sotto la previsione di questo.

Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico, questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella specie poiché il versamento di euro 538.000,00 è stato indicato ed è effettivamente avvenuto.

Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che si dirà più oltre, sotto l'art.1.

Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità tra il fatto accertato e l'incolpazione, poiché nel deferimento della Procura Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi generali.

Tornando all'art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento, dei soggetti che sono tenuti all'osservanza delle norme federali, che sia violatore dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all'attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento quasi immediato di un'ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza la situazione patrimoniale della società è atto surretiziamente elusivo del rispetto delle norme.

Sanzione equa si stime per l'allora presidente Mastellarini quella di un anno di inibizione per la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere la sanzione dell'inibizione di un anno al Mastellarini Umberto ed alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. la penalizzazione di 4 punti da scontare in classifica del Campionato in corso.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROMANO MALAVOLTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO E DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A.-.

Con memoria difensiva presentata nei termini, la società Teramo Calcio S.p.a. e Romano Malavolta, hanno totalmente contestato gli addebiti sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la violazione contestata sarebbe insussistente, in quanto l'apporto finanziario assicurato dal socio di riferimento Romano Malavolta deve essere qualificato come versamento in conto aumento capitale e non, come erroneamente qualificato dalla CO.VI.SO.C. e ribadito dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento, un finanziamento postergato ed infruttifero. La predetta reale natura sarebbe confermata dalla causale del versamento risultante dalle contabili bancarie, nonché dall'appostamento dello stesso nel bilancio societario;

- la presunta simulazione accreditata nell'atto di deferimento è di fatto inesistente, in quanto la somma complessiva di 1.663.000 euro risulta definitivamente acquisita al patrimonio sociale, tanto che è stata utilizzata per il pagamento di debiti fiscali e previdenziali per l'ammontare di 1.035.048,62 euro. L'utilizzazione della somma di 550.000,00 euro come prestito al socio Romano Malavolta non costituisce restituzione o rimborso parziale del finanziamento perchè definitivamente acquisita dalla società come mezzi propri;

- la violazione contestata è di fatto inesistente in quanto non si rileva nella

fattispecie alcuna produzione, alterazione o falsificazione dei documenti richiesti per l'iscrizione al campionato, nè la stessa è stata ottenuta falsificando propri documenti contabili ed amministrativi;

- il ripianamento patrimoniale richiesto dalla CO.VI.SO.C era di fatto non necessario, in quanto fondato sul presupposto errato di una carenza dei parametri PA e PD derivante da una non corretta esposizione in bilancio dei crediti verso soci.

All'odierna riunione sono intervenuti per la Procura Federale l'avv. Federico Bagattini che ha concluso il suo intervento richiedendo che, riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati, siano inflitti agli stessi le seguenti sanzioni :

- per la società 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso:

- per il presidente Romano Malavolta anni uno di inibizione.

Questi ultimi sono rappresentati dall'avv. Fabrizio Acronzio il quale, ribaditi i motivi esposti nella memoria difensiva, ha insistito nella richiesta di totale proscioglimento dei propri assistiti per non aver commesso il fatto o, in via subordinata, perchè il fatto non sussiste.

La Commissione giudica preliminarmente opportune, in riferimento all'atto di deferimento, le seguenti precisazioni :

- il campionato di riferimento per la ricorrenza dei requisiti di ammissione è quello del 2005 - 2006 ;

- l'importo del finanziamento stornato dal conto della società a favore del socio Romano Malavolta ammonta ad 550.000,00 euro;

- il versamento eseguito a favore della società Teramo Calcio S.p.a. dal socio di maggioranza Romano Malavolta in data 11/7/2005 va correttamente qualificato come "versamento in conto futuro aumento di capitale" e non come "finanziamento postergato ed infruttifero", ma tale precisazione non influisce minimamente sugli esiti del procedimento, in quanto la contestata violazione dell'art.7 comma 3 del C.G.S. è motivata dal "simulato superamento della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.", situazione rilevabile in ricorrenza di entrambe le qualificazioni contabili.

- lo scopo perseguito dalla normativa prevista nel C.U. della F.I.G.C. in data 15/3/2005 è quello di decretare l'ammissione al Campionato 2005-2006 delle società che si dimostrino in linea con i parametri economici, finanziari e contabili ivi stabiliti; pertanto, nell'ipotesi in cui il discostamento da detti parametri sia tale da configurare una situazione patrimoniale che integri la fattispecie prevista dall'art.2447 c.c., l'ammissione al Campionato è ulteriormente subordinata al superamento di tale situazione con la procedura prevista dal predetto articolo.

All'esito dell'attento esame dei documenti agli atti del procedimento e dell'odierno dibattimento, la Commissione ritiene accertata la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti contestati.

Nella memoria difensiva questi ultimi hanno ritenuto di contraddire le tesi accusatorie evidenziando una differente valutazione degli aspetti formali del finanziamento eseguito dal socio Malavolta: se ne è precisata la natura di "versamento in conto futuro aumento di capitale", e la funzione dello stesso quale "apporto finanziario definitivamente acquisito dalla società" in conseguenza del successivo appostamento in bilancio.

Ma l'indagine va focalizzata non tanto sugli aspetti formali e contabili, quanto sul piano sostanziale, ovvero sulla rispondenza dell'operazione di rifinanziamento alle finalità perseguite dalla normativa per l'ammissione al Campionato 2005-2006, di cui al C.U. 189/a del 15/3/2005 ed in particolare sulla prescrizione contenuta al paragrafo I) lettera B punto 5) che prescrive l'obbligo di documentare, ove rilevato, "l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art.2447 c.c. con l'ottemperanza degli adempimenti prescritti dalla medesima norma".

Tale norma prescrive che nell'ipotesi in cui, per perdite di esercizio, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società". E' appena il caso di ricordare, inoltre, che l'inottemperanza di tale prescrizione ha come conseguenza lo scioglimento "ope legis" della società a norma dell'art. 2484 n.4.

Dagli atti ufficiali emerge in modo documentalmente comprovato che la ricorrenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. è stata contestata alla società Teramo Calcio S.p.a. in data 8/7/2005 con nota della CO.VI.SO.C. che quantificava la carenza patrimoniale (rectius l'esposizione debitoria da ripianare) in complessivi 1.469.114,00 euro, a fronte di un capitale sociale di 156.000,00 euro.

Da tale rilievo è sorto a carico della società l'obbligo di abbattimento delle perdite e ricostituzione del capitale da eseguirsi mediante convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, conseguente delibera e versamento del quantificato importo ovvero, se già esistente nella cassa sociale a titolo di finanziamento in conto aumento di capitale, mediante operazione contabile che, convertitolo in capitale, ne permettesse la successiva riduzione a copertura delle perdite di esercizio.

Tale procedimento previsto dalla norma in esame ha lo scopo di rendere le somme versate dai soci indisponibili a qualsiasi altra destinazione che non sia quella del pagamento dei debiti a bilancio.

Diverso risulta essere il comportamento seguito dalla società Teramo Calcio S.p.a., la quale procede ad una copertura delle perdite, come innanzi quantificate dalla CO.VI.SO.C. (organo a tale scopo proposto) soltanto apparente e simulata, tanto che una parte del richiamato finanziamento è stata appunto destinata a finalità diverse.

Infatti in data 11 luglio 2005 il complessivo versamento di 1.663.000,00 euro eseguito dal socio Romano Malavolta a favore della società è stato frazionato in due distinte operazioni contabili (come da documentazione agli atti) la prima di 1.113.000,00 euro e la seconda di 550.000,00 euro, ovvero proprio dell'importo esattamente stornato in pari data (in presumibile compensazione di valuta) a favore di Romano Malavolta a titolo di prestito al socio.

Non vi è chi non veda in tale operazione contabile la volontà di creare una situazione di apporto finanziario simulato, allo scopo di presentare una situazione patrimoniale solo in apparenza conforme alle prescrizioni della Normativa federale ed alle richieste della CO.VI.SO.C.-.

E' di tutta evidenza che accreditare tale situazione amministrativa come del tutto regolare si manifesta in totale e palese contrasto con la normativa di cui al richiamato C.U.189/2005, al rispetto del quale le società che hanno

richiesto l'iscrizione al campionato 2005 -2006 dovevano uniformarsi nel rispetto degli oneri imposti dall'art. 27 dello Statuto Federale, dell'art.89 delle N.O.I.F.-.

La Commissione rileva inoltre che l'articolo 7 comma 3 C.G.S. sanziona l'iscrizione al Campionato mediante falsificazione dei documenti contabili o amministrativi, senza ulteriori ampliamenti. Ciò significa che l'articolo 89 delle N.O.I.F. – e le relative disposizioni attuative degli Organi Federali – non costituiscono norme integratrici delle fattispecie disciplinare ex art.7 comma 3 C.G.S. e quindi la loro violazione non può essere riportata sotto la previsione di questo.

Circa il significato da assegnare al termine di falsificazione può sorgere il problema del ricomprensione sia del falso materiale sia del falso ideologico, questione che nel caso in esame non merita di essere affrontata perché priva di conseguenza della decisione. In effetti, anche volendo ritenere sanzionabile la falsificazione ideologica, deve dirsi che tale ipotesi non si è verificata nella specie poiché il versamento di euro 1.663.000,00 (pur con le discutibili modalità innanzi evidenziate) è stato indicato ed è effettivamente avvenuto.

Rimane quindi esclusa la sussumibilità del fatto sotto la norma oggetto della contestazione, ma ciò non significa che esso non debba essere sanzionato con ricorso ad altra disposizione del C.G.S. e cioè, per quello che si dirà più oltre, sotto l'art.1.

Né può accogliersi la tesi della illegittimità della pronuncia per diversità tra il fatto accertato e l'incolpazione, poiché nel deferimento della Procura Federale è specificamente ed esattamente indicato come comportamento violatore delle norme quello che la Commissione ha accertato e pone a base della sua decisione: si tratta solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che ben può essere compiuta dal giudice in applicazione dei principi generali.

Tornando all'art.1 C.G.S., esso sanziona qualsiasi comportamento dei soggetti che sono tenuti all'osservanza delle norme federali che sia violatore dei principi di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all'attività sportiva. Ed è indubbio che il prelevamento pressochè contestuale di un'ingente somma formalmente destinata a riportare nei limiti della correttezza richiesta dalla CO.VI.SO.C. la situazione patrimoniale della società è atto surretziamente elusivo del rispetto delle norme poste dall'ordinamento sportivo.

Sanzione equa si stima per il presidente Romano Malavolta quella di un anno di inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al presidente Romano Malavolta quella di un anno di inibizione per la società Teramo Calcio S.p.a. quella di 4 punti di penalizzazione da scontare nella classifica del Campionato in corso.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino

'''

325/1010

Pubblicato in Firenze il 12 Maggio 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli